



Bruxelles, 14.6.2013
COM(2013) 424 final

2013/0197 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Governo della
Repubblica del Perú su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello dell'UE (il "mandato orizzontale"). L'obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori intese bilaterali o multilaterali ad essi connesse.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell'Unione europea, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree dell'Unione europea stabilite sul territorio di uno Stato membro che sono di proprietà o sono controllate da cittadini di altri Stati membri. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che garantisce ai cittadini degli Stati membri che si sono avvalsi della loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei 12 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra Stati membri e la Repubblica del Perù.

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione**

L'accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'UE in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell'Unione europea gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli Stati membri e gli operatori del settore sono stati consultati per l'intera durata dei negoziati.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dagli operatori del settore.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica del Perù che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei fra gli Stati membri e la Repubblica del Perù. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'Unione che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza.

• Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

• Principio di sussidiarietà

La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

• Principio di proporzionalità

L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto dell'Unione europea.

• Scelta dello strumento

L'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica del Perù costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica del Perù.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

• Semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri e la Repubblica del Perù sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con l'Unione.

• Illustrazione dettagliata della proposta

Conformemente alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica del Perú su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione.

(2) In conformità alla decisione del Consiglio .../.../UE¹, è stato firmato e applicato a titolo provvisorio l'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Perú su taluni aspetti relativi ai servizi aerei² (in appresso l'"accordo"), con riserva della sua conclusione in data successiva.

(3) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Perú su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei³ (in appresso l'"accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, diretta ad esprimere il consenso dell'Unione europea all'impegno rappresentato dall'accordo.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ L'accordo è stato pubblicato nella GU L .. del ... pag... assieme alla decisione sulla firma.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Perú

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'UNIONE EUROPEA,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÚ

(in appresso "il Perú")

dall'altro,

(in appresso "le parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Perú hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni contrarie al diritto dell'Unione europea,

CONSTATANDO che l'Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione europea, i vettori aerei dell'Unione stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l'Unione europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione dell'Unione europea,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Perú che sono contrarie al diritto dell'Unione devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da istituire una base giuridica valida per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica del Perú e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Perú che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che

impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che non è intenzione dell'Unione europea, nell'ambito del presente accordo, aumentare il volume totale del traffico aereo fra l'Unione e la Repubblica del Perú, compromettere l'equilibrio fra i vettori dell'Unione e i vettori della Repubblica del Perú, né negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo per "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per "trattati UE" si intendono il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

ARTICOLO 2

Designazione, autorizzazione e revoca da parte di uno Stato membro dell'Unione europea

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettere a) e b), in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte di uno Stato membro dell'Unione europea, alle autorizzazioni e permessi ad esso rilasciati dalla Repubblica del Perú, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica del Perú rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
 - il vettore sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; e
 - lo Stato membro competente per il rilascio del Certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
 - il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di tali altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. La Repubblica del Perú può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; oppure

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo oppure nella designazione non sia chiaramente indicata l'autorità aeronautica competente; oppure

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di tali altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Repubblica del Perú esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell'Unione in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica del Perú, in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica del Perú, si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o imposte sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Perú che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che la Repubblica del Perú imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o imposte sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da aeromobili di un vettore aereo designato da uno

Stato membro che operano tra due punti situati sul territorio della Repubblica del Perù.

4. Le disposizioni che precedono non autorizzano il cabotaggio.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1 i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e applicazione a titolo provvisorio

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e altre intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano applicati a titolo provvisorio.

ARTICOLO 9

Estinzione

1. L'estinzione di uno degli accordi di cui all'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. L'estinzione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, in data odierna [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, e ungherese. In caso di divergenza fa fede la versione in lingua inglese.

PER L'UNIONE EUROPEA: PER LA REPUBBLICA DEL PERÚ:

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

Accordi in materia di servizi aerei o altri accordi, emendati o modificati, tra la Repubblica del Perú e gli Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo:

- accordo in materia di servizi aerei fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica del Perú, firmato a Lima il 29 dicembre 1967, in appresso denominato "accordo Perú – Belgio" nell'allegato 2;
- accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica del Perú, siglato a Lima il 28 maggio 2009, in appresso denominato "Progetto di accordo Perú – Belgio del 2009" nell'allegato 2;
- accordo bilaterale in materia di trasporto aereo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica del Perú, firmato a Lima il 14 luglio 1960, in appresso denominato "accordo Perú – Danimarca" nell'allegato 2;
- accordo in materia di trasporti tra la Repubblica francese e la Repubblica del Perú, firmato a Lima il 23 aprile 1959, in appresso denominato "accordo Perú – Francia" nell'allegato 2;
- accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Perú in materia di trasporto aereo, firmato a Lima il 30 aprile 1962, in appresso denominato "accordo Perú – Germania" nell'allegato 2;
- accordo bilaterale in materia di trasporto aereo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Perú, firmato a Lima il 17 marzo 1964, in appresso denominato "accordo Perú – Italia" nell'allegato 2;
- progetto di accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica del Perú relativo a servizi aerei di linea, siglato come allegato B al Memorandum di intesa firmato a Lima il 27 giugno 2001, in appresso denominato "progetto di accordo Perú – Paesi Bassi" nell'allegato 2;
- accordo fra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica del Perú relativo ai servizi aerei, firmato a Lima il 31 marzo 1954, in appresso denominato "accordo Perú – Spagna" nell'allegato 2;
- progetto di accordo in materia di trasporto aereo tra il Regno di Spagna e la Repubblica del Perú, siglato come allegato II al verbale concordato firmato a Madrid il 6 aprile 2005, in appresso denominato "progetto di accordo Perú – Spagna del 2005" nell'allegato 2;
- accordo bilaterale in materia di trasporto aereo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica del Perú, firmato a Lima il 14 luglio 1960, in appresso denominato "accordo Perú – Svezia" nell'allegato 2;
- accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Perú in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Lima il 22 dicembre 1947, in appresso denominato "accordo Perú – Regno Unito" nell'allegato 2;
- progetto di accordo in materia di trasporto aereo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica del Perú, siglato come allegato B al Memorandum

di intesa tra le autorità aeronautiche della Repubblica del Perú e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Lima il 26 maggio 2004, in appresso denominato "progetto di accordo Perú – Regno Unito del 2004" nell'allegato 2.

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo

a) Designazione:

articolo 3 dell'accordo Perú – Belgio;

articolo 3 dell'accordo Perú – Germania;

articolo 3 dell'accordo Perú – Italia;

articolo 3 del progetto di accordo Perú – Paesi Bassi;

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 5 dell'accordo Perú – Belgio;

articolo 7 dell'accordo Perú – Danimarca;

articolo 5 dell'accordo Perú – Francia;

articolo 4 dell'accordo Perú – Germania;

articolo 4 dell'accordo Perú – Italia;

articolo 4 del progetto di accordo Perú – Paesi Bassi;

articolo 11 dell'accordo Perú – Spagna;

articolo 7 dell'accordo Perú – Svezia;

articolo 4 dell'accordo Perú – Regno Unito.

c) Sicurezza:

articolo 7 del progetto di accordo Perú – Belgio del 2009;

articolo 15 del progetto di accordo Perú – Paesi Bassi;

d) Tassazione del carburante:

articolo 6 dell'accordo Perú – Belgio;

articolo 11 del progetto di accordo Perú – Belgio del 2009;

articolo 4 dell'accordo Perú – Danimarca;

articolo 2 dell'accordo Perú – Francia;

articolo 6 dell'accordo Perú – Germania;

articolo 5 dell'accordo Perú – Italia;

articolo 10 del progetto di accordo Perú – Paesi Bassi;

articolo 5 dell'accordo Perú – Spagna;

articolo 5 del progetto di accordo Perú – Spagna del 2005;

articolo 4 dell'accordo Perú – Svezia;

articolo 8 del progetto di accordo Perú – Regno Unito del 2004.

Elenco degli altri Stati richiamati all'articolo 2 del presente accordo

- a) **Repubblica d'Islanda** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- b) **Principato del Liechtenstein** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- c) **Regno di Norvegia** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- d) **Confederazione svizzera** (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).